



DECRETO DIRIGENZIALE n° 307 /DA del 09 MAG 2022

OGGETTO: Congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave – art. 42 comma 5 - D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001, come modificato dall’art. 4 - D.Lgs. n° 119 del 18/07/2011. **Periodo dal 01/04/2022 al 31/10/2022.** Dipendente **matr. n° 3696** - qual. A.T.E. - liv. “C”.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n° 119/2011, *“il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n° 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto di fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto di fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”;*
- ai sensi dell’articolo 42, comma 5-ter del D.Lgs. n° 151/2001 “il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo, è coperto da contribuzione figurativa;
- diversamente dal settore privato, i criteri e le modalità di erogazione dell’indennità, nel settore pubblico, tenute a guida le disposizioni del D.Lgs. n° 151/2001, sono regolamentati dalla circolare n° 487/2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze la quale prevede che la contribuzione accreditata e effettiva, è commisurata all’ultima retribuzione percepita, poiché l’indennità in parola, in costanza di rapporto di lavoro, costituisce retribuzione di fatto. Inoltre, sempre nel settore pubblico, *il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del trattamento di fine rapporto e non produce effetti né sulla tredicesima mensilità né sulle ferie, salvo diversa previsione contrattuale*; ed ancora, il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, riferita al mese precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto il periodo. Agli interessati non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo e la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo. Fermo restando l’importo massimo complessivo della indennità, fissata dalla norma per il congedo di durata annuale, l’ultimo stipendio cui l’indennità è commisurata, deve essere comprensivo anche del rateo della tredicesima, trattandosi di retribuzione differita;
- ai sensi dell’art. 42 comma 5-quater del D.Lgs. n° 151/2001 “i soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto di usufruire dei permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa”;



DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
pec: autostadesiciliane@posta-cas.it

VISTO il verbale medico sanitario, non soggetto a revisione – domanda n° 3930773810173 del 26/09/2018, rilasciato dal Centro Medico Legale dell’ Inps sede di Messina – Commissione Medica per l’accertamento dell’handicap, attestante che il familiare disabile della dipendente **matr. n° 3696**, è stato riconosciuto soggetto “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 Legge n° 104 del 05/02/1992”;

VISTA la documentazione presentata dalla dipendente **matr. n° 3696**, assunta al prot. gen. dell’Ente in data 03/03/2022 con il n° 5580 quale: mod. “A” istanza e dich. sost. di cert.; mod “E” dich. sost. di cert. e mod. “G” datati 01/03/2022, intesa ad ottenere un periodo di congedo, con decorrenza dal 01/04/2022 al 31/10/2022, per assistenza al familiare disabile, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001;

VISTA la nota prot. n° 16/R.U. del 24/03/2022, dell’Ufficio Gestione Risorse Umane, con la quale viene formulata richiesta di nulla-osta al Responsabile Ufficio Linea Esazione che impiega in servizio il dipendente in esame, in relazione al periodo di congedo richiesto dal 01/04/2022 al 31/10/2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile Ufficio Linea Esazione con la nota prot. n° 163/2022 del 25/03/2022, in merito alla richiesta avanzata dalla dipendente **matr. n° 3696**, confermando la decorrenza del congedo dal 01/04/2022 al 31/10/2022, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001 e s.m.i.;

VISTI

- l’art. 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2000, n° 53;
- l’art. 42, commi da 5 a 5-quinques del D.Lgs. n° 151/2001;
- l’art. 4, commi da 2 a 5-quinquies del D.Lgs. n° 119/2011 recante modifiche al D.Lgs. n° 151/2001;
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 487 del 25/02/2005.

Considerato che, il dipendente **matr. n° 3696** ha usufruito di precedenti congedi allo stesso titolo:

1) dal 09/12/2021 al 31/03/2022 gg. 113;

e, considerando un periodo di aspettativa non retribuita:

1) dal 01/03/2018 al 31/03/2018 gg. 31

DECRETA

Art. 1 – Concedere alla dipendente **matr. n° 3696**, in accoglimento alla sua richiesta, un congedo, con decorrenza **dal 01/04/2022 al 31/10/2022**, per assistenza a soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 e s.m.i.;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Art. 2 - Dare atto che alla dipendente **matr. 3696**, durante il periodo di congedo richiesto, compete una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;

Art. 3 - Dare atto che il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre *non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio e non produce effetti né sulla tredicesima mensilità, né sul premio annuo, né sulle ferie, né su altri permessi orari previsti dal CCNL*;

Art. 4 - Dare mandato all'Ufficio Gestione Risorse Umane per l'attuazione del presente provvedimento;

Art. 5 - Trasmettere copia del presente provvedimento:

- alla dipendente interessata;
- al Dirigente dell'Area Tecnica di Esercizio;
- al Responsabile Ufficio Linea Esazione.

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

(Dott. Antonino CASTRICIANO)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott. Donatello PULIATTI)

V/Si o :

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott. Ing. Dario COSTANTINO)